

	COMUNE di MONTEGALLO Provincia di Ascoli Piceno Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5 63094 MONTEGALLO Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102 e-mail: infoposta@comune.montegallo.ap.it
---	--

Registro Generale n. 32
 Registro Particolare n. 32

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. FIERA DI BALZO DI MONTEGALLO DEL 12 AGOSTO 2020.

IL SINDACO

VISTI:

- i D.P.C.M. emanati nei giorni 1, 4, 8, 9, 11 marzo 2020 e i Decreti del 1 e 10 aprile 2020 riguardanti *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 06/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le Delibere della Giunta Regionale Marche n.565 del 11 maggio 2020 recante *“Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza Covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere”* e n.569 del 15/05/2020 recante *“Conferma protocolli DGR 565/2020 ed integrazione facoltativa – Attività di somministrazione Alimenti e Bevande – e servizi alla persona”*;

VISTO:

- il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, art. 1 comma 8, con il quale si stabilisce: **“È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché' ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”**;
- il DPCM 17 maggio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare*

l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e VISTI gli allegati al DPCM da 1 a 17 recanti le Linee Guida redatte e approvate dalla Conferenza delle Regioni e accolte dal Governo;

CONSIDERATO che la Delibera della Giunta Regionale Marche n.565 del 11 maggio 2020 recante *"Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza covid-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere"* detta le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive ed in particolare l'allegato "A" fornisce le misure necessarie in merito al commercio al dettaglio su aree pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19."* ed il relativo allegato n.9;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.203 del 15 giugno 2020 recante *"Linee guida per la riapertura delle attività Economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 11 giugno 2020 – DPCM 11 Giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Cerimonie, Sagre e fiere locali, Strutture termali e Centri benessere, Congressi e grandi Eventi Fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, Discoteche"* con cui vengono recepite le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta dell'11 giugno 2020 – 20/83/CR01/COV19 - di cui all'Allegato 8.

RESTA INTESO che, nonostante un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza, il persistere dell'incertezza e delle limitazioni previste a causa dell'emergenza Covid-19;

VISTO che in data 12 agosto 2020, è in programma la tradizionale fiera di Balzo di Montegallo;

RITENUTO che:

- la fiera di Balzo è una manifestazione tradizionale di rilevanza interprovinciale che annualmente ospita numerosi visitatori;
- in questo momento, con queste condizioni non la si può vivere in completa sicurezza in quanto il controllo sul distanziamento sociale sarebbe impossibile e come tale anche il controllo degli utenti all'interno della suddetta manifestazione;

PRESO ATTO che la Delibera della Giunta Regionale Marche n.565 del 11 maggio 2020 stabilisce, tra l'altro, che:

- è necessario garantire che nelle aree comuni del mercato cui hanno accesso i consumatori:
 - sia assicurata la misura del distanziamento, anche, se fattibile, attraverso ampliamenti delle fasce orarie ed una regolamentazione in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
 - per quanto concerne la regolamentazione degli accessi all'area di mercato in funzione degli spazi disponibili, dato che non è possibile procedere recintando o transennando l'area di mercato senza incidere considerevolmente sulle misure di sicurezza all'interno di aree cittadine, specie con riferimento alle vie di transito interne, escluso che si possa pensare alla revoca di concessioni di posteggio, si raccomanda:

- un sistema di contingentamento dei banchi e/o distanziamento dei banchi, prevedendo, ove possibile, un intervento sull'area mercatale, ampliandola adeguatamente, ovvero operando sulle corsie laterali portando i banchi ad una maggiore adiacenza con delimitazione dei passaggi, a cura degli operatori, mediante apposite "fettucce" o linee di contenimento;
 - la previsione di misure tecniche che consentano che le operazioni di acquisto ai banchi si svolgano frontalmente, in modo che sui rimanenti lati del posteggio assegnato non si creino assembramenti ed il passaggio dei consumatori sia costantemente fluido;
- sia garantita la pulizia e l'igiene ambientale in funzione dell'orario di apertura;
- sia data disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani;
- le attività commerciali su aree pubbliche devono sottostare alle seguenti disposizioni tecniche:
 - **distanza sociale:** un banco di commercio su aree pubbliche è composto da "reti" che hanno la misura minima di 1,20 metri x 1,50 metri. In questo senso la distanza sociale non può quindi essere violata, perché garantita da un limite fisico. L'operatore commerciale avrà dunque cura di segnare a terra (con nastro colorato o gesso) le misurazioni di distanziamento di metri 1 per la gestione del flusso con la distanza di sicurezza;
 - **contingentamento:** in primo luogo, si evidenzia che, ai sensi dell'Allegato 17 al D.P.C.M. 17 maggio 2020, il contingentamento degli accessi deve essere assicurato anche attraverso misure che garantiscano il rispetto dei punti 1), 4), 5), 6), 7), lett. c) e 8 dell'Allegato 5 al D.P.C.M. 26 aprile 2020. Qualora risulti impraticabile il contingentamento di una intera area mercatale, o di un passaggio in una strada pedonale in cui l'utenza si reca per andare in una qualsiasi attività (o per passaggio), deve essere contingentata la permanenza al banco di mercato, attraverso l'apposizione, a cura degli operatori, di paletti mobili a catenella che garantiscano l'entrata in un punto e l'uscita nell'altro, inquadrando lo spazio dell'azienda ambulante come spazio che abbia una concentrazione massima di persone (1 o 2 alla volta) sempre rispettando la distanza sociale di metri 1 dall'altro, considerando che tale attività si svolge all'aria aperta;
 - **apposizione cartelli:** all'utenza vanno sempre e comunque ricordate le norme anti-contagio generali, riportate anche all'Allegato 16 al D.P.C.M. 17 maggio 2020. L'ambulante deve esporre in maniera del tutto visibile il vademecum recante le indicazioni sopra descritte, redatto da parte della Regione Abruzzo in un formato ritenuto valido e univoco, in modo da creare una cultura generalizzata e uniforme su tutta l'utenza dei vari mercati;
 - **separazione banchi:** non tutte le realtà dove si svolgono mercati hanno a disposizione aree tali da permettere il distanziamento, anche mediante le corsie mercatali a senso unico e l'ampliamento dell'area mercatale. Ne consegue che vi è l'esigenza di isolare i banchi sul posto, trasformandoli piccoli esercizi di vicinato all'aria aperta. A tal fine vi è l'obbligo di estendere (attraverso l'apposizione di teli antipioggia laterali) le pareti laterali del banco di mercato, in modo tale che tra gli stessi ci sia una barriera fisica – in questo caso anche impermeabile o in alternativa: composizione del banco al contrario, in modo tale che la "conca" della disposizione, trovi le braccia rivolte verso fuori ed il fondo sia più vicino al mezzo. In questa maniera la distanza tra operatore ed operatore va dai 2,40 metri ai 3,00 metri (nel caso di siano corridoi tra un banco e l'altro di 60 cm);
 - **controllo:** la dotazione previa accordi, con enti no profit, associazioni di volontariato (tra cui quella dei carabinieri in pensione) risulta efficace affinché il mercato sia sorvegliato e il mantenimento delle regole sia garantito non solo dai commercianti ambulanti ma anche da tali figure che perlustrano l'area in continuazione.

ATTESO CHE:

- il divieto di assembramento delle persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico rimane stabilito dalle disposizioni del D.L. n. 33/2020 e che tale disposizione è posta a tutela della salute delle persone;
- le prescrizioni adottate con Delibera della Giunta Regionale Marche n.565/2020 hanno carattere di norma comportamentale di validità generale per prevenire l'assembramento delle persone fintantoché tale divieto sarà imposto da norma di legge;

PRESO ATTO che i Comuni dovranno prevedere idonee misure logistiche, di perimetrazione dell'area interessata, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area ed assicurare il distanziamento sociale, se del caso, attraverso modalità di collaborazione, anche in forma semplificata, con enti no profit e associazioni di volontariato;

CONSIDERATA la localizzazione della manifestazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area della fiera risulta impossibile provvedere a quanto necessario ovvero il divieto di assembramento delle persone in quanto per numero di accessi collaterali, per spazi e numero di abitazioni presenti nelle vie limitrofe dell'area fieristica è oggettivamente impossibile adottare misure che consentano il contingentamento delle persone;

RITENUTO che, al di là delle prescrizioni relative agli accessi e alla presenza simultanea di un certo numero di persone, è oggettivamente impossibile attuare la manifestazione all'interno del Comune di Montegallo in quanto non è possibile contingentare gli ingressi in sicurezza e rispettare la distanza di sicurezza, venendo così a rischio la salute degli operatori, degli utenti della fiera in attesa di visitare le bancarelle e delle persone residenti e non che transitano lungo l'area interessata;

VALUTATE attentamente le misure da adottare per permettere lo svolgimento della manifestazione prevista per il 12 agosto 2020 in occasione della tradizionale Fiera di Balzo di Montegallo;

CONSIDERATO che la collocazione della fiera nel Comune di Montegallo è prevista in località Piane Ascolane di Frazione Balzo, nell'area adiacente alle Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.), che non permettono l'applicazione delle misure di prevenzione richieste per il rispetto del divieto di assembramento, si pensi solo al numero di vie e spazi laterali di accesso il cui presidio contemporaneo è impossibile, alle numerose abitazioni presenti con il conseguente flusso ordinario di persone assolutamente non controllabile;

DATO ATTO inoltre che il Comune di Montegallo non dispone di ulteriori zone idonee a garantire tutte le disposizioni previste dall'allegato "A" della Delibera della Giunta Regionale Marche n.565 del 11 maggio 2020 e dalle schede tecniche del DPCM del 17/05/2020;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico della tutela della salute delle persone è preminente sugli altri interessi che possono venire in gioco nella fattispecie in oggetto;

DATO ATTO che, come è stato attentamente verificato, per come è strutturato il Comune di Montegallo, non è possibile garantire la sicurezza necessaria per lo svolgimento della manifestazione preservando al contempo la tutela della salute delle persone;

RITENUTO pertanto, nel pubblico interesse, la necessità di annullare lo svolgimento della manifestazione sopracitata in quanto non sarebbe possibile garantire gli accessi scaglionati, assicurare il distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che assegna al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, la competenza di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi in premessa esposti l'annullamento per l'anno 2020, della manifestazione denominata Fiera di Balzo in programma per il giorno 12 agosto 2020 nel Comune di Montegallo

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'art.4 del DL n°19 del 25 marzo 2020.

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione sull'albo pretorio comunale, attraverso il sito web <http://www.comune.montegallo.ap.it>.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- Alla Stazione Carabinieri di Montegallo;
- Alla Stazione Carabinieri Forestali "Parco" Montegallo.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ricorso al T.A.R. della Regione Marche per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034;

ovvero

- entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Montegallo, li 09/07/2020

Il Sindaco
Sergio Fabiani

